

DELIBERAZIONE G. C. N. 29 DEL 22.03.2007

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2007.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale in esecuzione della Legge delega 23.10.1992 n. 421 è stata disposta la revisione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- il vigente regolamento comunale in materia, che indica le tariffe per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16.02.2001 avente per oggetto "Rideterminazione della tariffa dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui al Decreto Legislativo n. 507/1993";
- l'art. 11, comma 10, della Legge n. 449 del 27.12.1997 il quale stabilisce che "le tariffe e i diritti di cui al capo I del Decreto Legislativo 507/1993, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino al massimo del 20% a decorrere dal 01.01.1998 e fino ad un massimo del 50% a decorrere dal 01.01.2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato";
- l'art. 10 della Legge n. 448 del 28.12.2001 il quale, modificando le norme del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, dispone che "In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione si intendono prorogate di anno in anno" e prevede una esenzione dall'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione beni di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività stessa;
- la circolare del Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio federalismo fiscale n. 1/DPF-2065 dell'8 febbraio 2002 "Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni – art. 10 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 – Modificazioni al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 – Chiarimenti";
- l'art. 1, comma 128, della Legge 23.12.2005 n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Finanziaria 2006) ove è prevista un'interpretazione autentica della norma di cui all'art. 90, comma 11-bis, della Legge 27.12.2002 n. 289, secondo la quale la pubblicità, in qualunque modo realizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, rivolta all'interno di impianti sportivi con capienza inferiore ai 3000 posti, dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche, è esente dall'imposta sulla pubblicità;

- visto l'art. 1 comma 169 della legge 27.12.2006 n. 296 nel quale è sancito che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che se adottate entro detto termine hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- che con D.M. 30.11.2006 (G.U. 287/2006) il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali è stato fissato al 31 marzo 2007;

Visto l'art. 8 del D. Lgs. 507/1993 che fissa al 31 gennaio di ogni anno il termine per il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità;

Avuto presente:

- che nell'anno 2007 sono state avviate le procedure per la gestione in forma diretta del servizio di accertamento e riscossione imposta di pubblicità e diritto pubbliche affissioni;

- che alla Società CE.S.FI.L. Spa è stato affidato il servizio che prevede la rilevazione completa dell'impiantistica pubblicitaria presente sul territorio, la formazione di un archivio aggiornato e la riscossione del tributo nei termini previsti dalla legge;

Ritenuto altresì di allineare le tariffe vigenti dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni a quelle vigenti nella maggioranza degli Enti locali appartenenti alla classe V del territorio provinciale, con riferimento all'art. 11, comma 10 della precitata legge 449/97, secondo il prospetto che si allega in parte integrante al presente atto;

Visto l'art. 42 lettera f) del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ritenuta competente la Giunta Comunale alla determinazione delle tariffe di imposta, ai sensi dell'art. 48 T. U. citato;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art.49, 1° c. del D.Lgs. n. 267/2000 allegato alla presente;

Visto, altresì, il parere di legittimità espresso dal segretario comunale, ai sensi dell'art.97, 4° comma, del D.Lgs.n.267/2000 ed allegato alla presente

Ad unanimità di voti resi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di approvare, con effetto dall'01.01.2007, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni secondo il prospetto che si allega in parte integrante al presente atto;
- 2) di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze entro 30 giorni;

3) di dichiarare il presente provvedimento, in relazione all'urgenza, con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art134 – 4^ comma del D.Lgs.267/2000.